



FIAB Como Biciamo

Sede legale: Como – Via P. Carcano 4

Codice fiscale n° 95120040134

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL GIORNO 04 agosto 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 04 del mese di agosto alle ore 19.30, in videoconferenza attraverso la piattaforma digitale GMeet, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Modifiche Statuto (NOTA).

NOTA: le modifiche sono state richieste ai fini dell'iscrizione dell'associazione al registro del Terzo Settore e riguardano esclusivamente gli artt. 6 e 17 dello Statuto.

Il Presidente Giulio Sala, constatato e fatto constatare che:

- per oggi alle ore 19.30 è stata convocata in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci,
- la prima convocazione, con il medesimo Ordine del Giorno, fissata per il 04 agosto 2022 alle ore 08:00, è andata deserta come da separato verbale,
- sono presenti, di persona e in delega, numero 32 soci su 74 (corrispondente al **43%** degli aventi diritto di voto), come da elenco qui sotto riportato

1.	Sala Giulio	Presidente	
2.	Tassano Osvaldo	Segretario	
3.	Del Pozzo Norma	Tesoriere	
4.	Caldera Alberto	Consigliere	
5.	Ponte Marco		
6.	Ciccotti Luigina		Delega Ponte Marco
7.	Bianchi Carola		Delega Ponte Marco
8.	Alessi Vincenzo		Delega Ponte Marco
9.	Cariati Davide		
10.	Martinelli Silvana		Delega Cariati Davide
11.	Coerezza Cesare		
12.	Valenzisi Michelangelo		Delega Coerezza Cesare

13.	Nazari Francesca		
14.	Rippestein Francesca		Delega Nazari Francesca
15.	Ambrosini Luca		Delega Nazari Francesca
16.	Sosio Claudio		Delega Nazari Francesca
17.	Gallo Claudia		
18.	Sala Massimo		Delega Gallo Claudia
19.	Moro Walter		Delega Gallo Claudia
20.	Moro Pietro		Delega Gallo Claudia
21.	Frigerio Renata		
22.	Torriero Alessandro		Delega Frigerio Renata
23.	Rivara Leone		Delega Frigerio Renata
24.	Torriero Elena		Delega Frigerio Renata
25.	Brianza Giuseppe		
26.	Caversazio Cesare		Delega Brianza Giuseppe
27.	Radealli Germana		Delega Brianza Giuseppe
28.	Paravicini Elena		Delega Brianza Giuseppe
29.	Corbetta Gianmaria		
30.	Antonelli Sergio		
31.	Cerra Donato		
32.	Margherita Teodosio		

- tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati su quanto all'Ordine del Giorno, dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto ed atta a deliberare su tutti i punti all' Ordine del Giorno.

L'Assemblea elegge come segretario della seduta il socio Osvaldo Tassano.

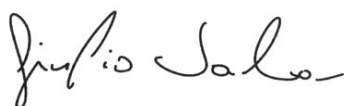
Dopo l'espletamento delle suddette attività procedurali, in relazione al primo e unico punto dell'Ordine del Giorno, il Segretario (Tassano Osvaldo) illustra ai presenti le parti dello Statuto oggetto di modifiche necessarie per ottemperare alle contestazioni sollevate dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia nella lettera ricevuta l'11 luglio 2022. Viene altresì chiarito che le modifiche apportate sono state elaborate sotto la guida del CSV di Como. In dettaglio, le modifiche riguardano esclusivamente gli articoli 6 e 17 dello Statuto, come di seguito illustrato (in grassetto e in barrato le modifiche apportate):

Vecchia versione	Nuova versione
Art. 6 Ammissione Ciascun Socio maggiore di età ha diritto di voto.	Ciascun Socio maggiore di età ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del Socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
Art. 17 Funzionamento dell'Organo di Amministrazione Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso Organo, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.	L'Organo di Amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, l'Organo di Amministrazione, dopo essere stato delegato dall'Assemblea ad apportare al presente verbale e all'allegato Statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici Registri, toglie la seduta e scioglie l'Assemblea, essendo le ore 20:15.

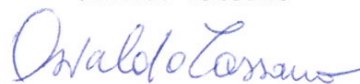
Il Presidente

Giulio Sala



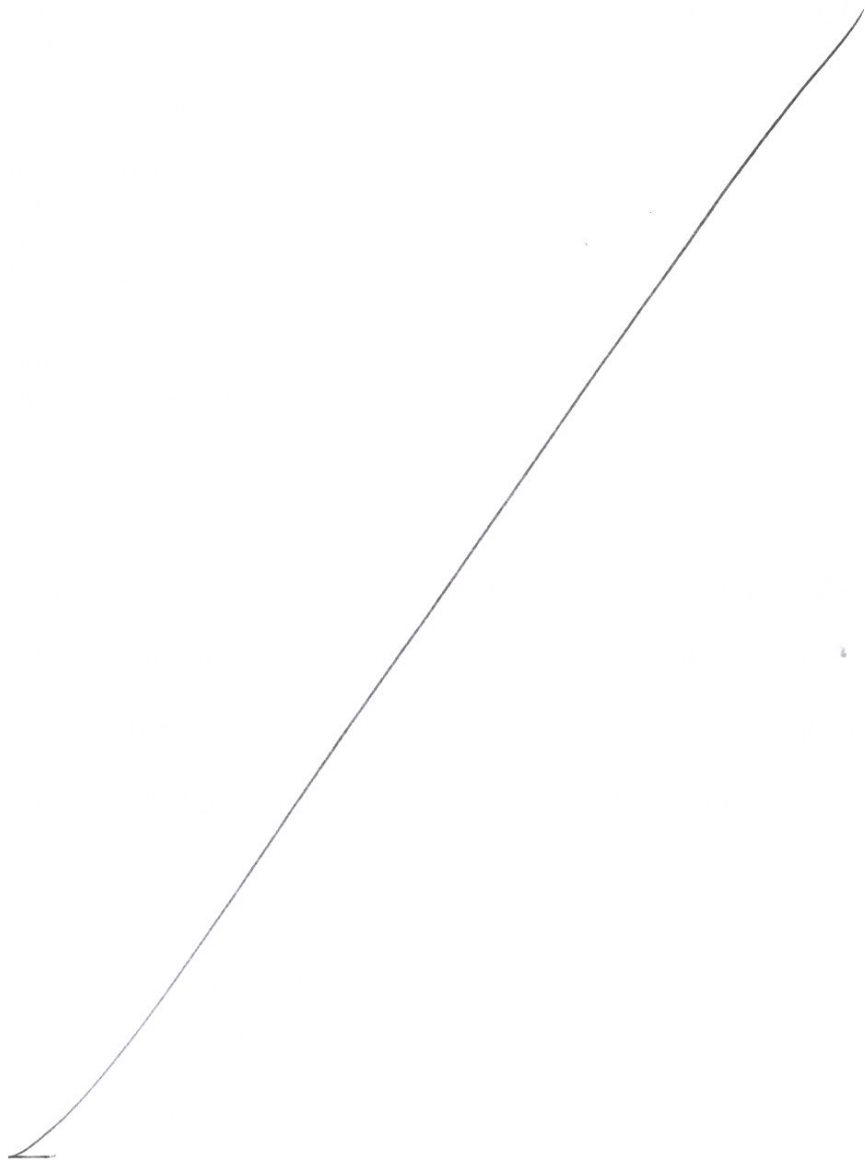
Il Segretario

Osvaldo Tassano




12 AGO, 2022 2605/3
Registrato a Como il _____ al N. _____
Serie 3 ☒ Esatti € 200,00 ☐ Esente

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Giorgio VOLPI
FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata:

FIAB COMO - BICIAMO,

di seguito, in breve, "associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'Associazione integra la propria denominazione con «Associazione di Promozione Sociale» o «APS».

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Como e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 - Finalità

L'associazione si ispira ai principi di ecologia, solidarietà, nonviolenza, trasparenza, e intende valorizzare l'uso della bicicletta in qualità di mezzo di trasporto ecologico.



L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art.

3.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i Soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti relativi a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art 3 - Attività di interesse generale

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare l'associazione si propone di:

1) promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico, salutare ed ecologico;

2) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso

della bicicletta e lo sviluppo della mobilità sostenibile;

3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;

5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;

6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità,

progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

7) organizzare convègni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre materiale divulgativo, strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

8) rifacendosi ai principi di cui al presente articolo, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

L'associazione potrà:

- attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;

- ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;

- favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati



all'attività istituzionale;

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri Soci, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Soci.

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (F.I.A.B.) e tramite questa all'European Cyclists' Federation (E.C.F.).

Art. 4 - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente

articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

I Soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Soci. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare la deliberazione,

con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta (60) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun Socio ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del Socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun Socio ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun Socio ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

La qualità di Socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

Il Socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel



momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo al Socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

La perdita di qualifica di Socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione.

La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione del Socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei Soci mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo

gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea (dei Soci);
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per

l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i Soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) altri Soci.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.

Sono ammessi al voto i Soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità del Socio.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri Soci;
- b) eleggere Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, salvo delegare a ciò l'Organo di Amministrazione;
- c) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale;
- d) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- e) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- f) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto e/o alla legge;
- g) deliberare, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, assicurando la più ampia garanzia di contraddittorio;
- h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- i) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;



j)

deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) sciogliere l'Organo di Amministrazione, con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei Soci;
- c) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dei Soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso

termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione o alla sua fusione o scissione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea Straordinaria delibera con la presenza di almeno il 35% dei soci iscritti nell'apposito libro dei Soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

I Soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che deve contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni, ed essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Esso è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i Soci.

Art. 15 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono

iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di quindici (15) componenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- c) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;



- d) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- g) gestire la contabilità e redigere il bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di Soci;
- k) proporre all'Assemblea Ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, se a ciò delegato dell'Assemblea;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la

continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee;

p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;

q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto, necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre (3) volte consecutive.

L'organo di amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi

componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli Amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due (2) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo ($1/3$) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale che deve contenere la data,

l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni, essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, oppure a maggioranza dei voti dell'Assemblea tra i Soci iscritti regolarmente; resta in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;



- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5, si occupa dell'ordine amministrativo dell'associazione.

Il Tesoriere cura la tenuta dei documenti contabili e la loro trasparenza, gestisce la cassa e il conto corrente bancario, redige il bilancio consuntivo e preventivo, gestisce incassi e pagamenti, secondo le modalità indicate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 20 - Organo di Controllo e Revisore Legale

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le

categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita

all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Organismo di mediazione

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i Soci ovvero tra questi e l'associazione o i suoi organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri

sociali:

a)

il libro dei Soci;

b)

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;

d)

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

e)

il libro dei volontari associati contenente i nominativi dei Soci che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Art. 23 - Risorse economiche

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

a) quote sociali;



- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto

prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro tre (3) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello

utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa

destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

Art. 28 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



